



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Provincia di Roma

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DUVRI) E MISURE ADOPTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa per il servizio di pulizia al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO: Si rimanda all'art. 3 del Capitolato speciale d'onori.

3. SEDE DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI: Si rimanda all'art. 3 del Capitolato speciale d'onori.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza.

I macchinari, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'aggiudicatario.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione per uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. elettrocuzione;
5. sversamenti accidentali;
6. pericolo caduta dall'alto: lavori in altezza.

Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, per questo tipo di attività, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'aggiudicatario.

- rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

- rischio 2: chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di personale;

- rischio 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;

- rischio 4: utilizzo di componenti ed apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. E' consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

- Rischio 6: utilizzo di autoscale e/o trabattelli idonei per eseguire lavori in altezza.

6. MISURE GENERALI

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

L'appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. Nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dall' Ente committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, l'Ente committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono, inoltre, essere mantenute nel tempo. L'appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. L'appaltatrice deve mantenere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. L'appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale dell'appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà dell'Ente committente esaminare tutte le macchine e le attrezzature dell'appaltatrice di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità dell'appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia gli effetti contrattuali nei confronti dell'Ente committente.
8. Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, l'appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

7. COSTI

I costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e/o “interferenziali” durante tutta la durata dell'appalto sono previsti in fase contrattuale e contenuti nel capitolato d'oneri d'appalto e nel quadro economico.

8. CONCLUSIONI

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere oggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Civitavecchia, _____